Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR

Servizio Economia circolare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6592 DEL 02/07/2026

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 208 – società Corigliano S.n.c. di Corigliano Rocco – Modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via della Miniera n. 9 nel comune di Terni. Approvazione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visti:

- la D.G.R. del 22.07.2025, n. 741 "Riorganizzazione degli assetti dirigenziali – Determinazioni";
- la D.G.R. del 27.08.2025, n. 832 "DGR n. 741 del 22 luglio 2025. Conferimento incarichi dirigenziali";
- la D.G.R. del 23.09.2025, n. 950 "Aggiornamento del Piano integrato di attività e organizzazione della Regione Umbria 2025-2027. Approvazione";
- la D.G.R. del 27.02.2026 n. 184 "Assetti organizzativi di secondo livello – Determinazioni";
- la D.D. n. 4258 del 30.04.2026 "DGR n. 57/2026 e DGR n. 184/2026 – Assetti organizzativi

di II livello. Conferimento degli incarichi delle Posizioni di Elevata Qualificazione ricomprese nella Direzione regionale "Governo del territorio, ambiente, protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR".";

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Parte IV "Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati", Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare l'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";
- il Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa del 14 novembre 2023 n. 360, pubblicato sul S.O. n. 1 al B.U.R. S.G. n. 57 del 06.12.2023;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) – Attuazione direttiva 2012/19/Ue";
- il Regolamento UE del 31 marzo 2011, n. 333 "Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- il Regolamento UE del 25 luglio 2013, n. 715 "Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- la D.G.R. n. 351/2018 "L.R. 11/2009 art. 3 – Criteri generali per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i." come modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018;
- la D.D. n. 5451 del 31.05.2018 con la quale in attuazione alla D.G.R. n. 351 del 16/04/2018 è stato adottato lo schema di polizza e lo schema di calcolo per la prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la D.G.R. n. 1023/2020 pubblicata sul Bollettino della Regione Umbria n. 87 del 18.11.2020, che detta misure di semplificazione e approva la nuova modulistica per la compilazione e presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione Unica rifiuti (AU), compreso lo svolgimento di campagne mobili ai sensi dell'art. 208 c. 15 del D.Lgs. 152/2006;

Premesso che la società Corigliano S.n.c. di Corigliano Rocco, partita IVA 01287680555, con sede legale ed operativa in Via della Miniera n. 9 nel comune di Terni, di seguito indicata come *Il Gestore*, risulta autorizzata in forza del seguente Atto: D.D. n. 644 del 23.01.2019 "*D.Lgs. 152/06 art. 208, Soc. Corigliano S.n.c. di Corigliano Rocco – Rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Zona Fiori n. 19/L nel Comune di Terni*";

Vista l'istanza, iscritta agli atti della Regione Umbria con prot. n. 167976 del 09.09.2025 a firma del legale rappresentante della società Corigliano S.n.c. di Corigliano Rocco, con la quale è stato chiesto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di cui in oggetto;

Vista la documentazione allegata all'istanza e le successive integrazioni, acquisite con note prot. n. 202441 del 27.10.2025, 247812 del 17.12.2025 e 116833 del 13.05.2026;

Atteso che le modifiche richieste dal Gestore consistono:

- nella cessazione dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso con conseguente eliminazione dei rifiuti EER 160104* e 160106;
- nell'eliminazione dell'operazione di recupero R4 per i rifiuti EER 120101, 120102, 120103, 120104, 170403, 170404, 170406 e 170411;
- nella cessazione del trattamento (R13/R12) dei RAEE pericolosi EER 160213* e 200135* e del RAEE non pericoloso EER 160216;
- nella cessazione del trattamento (R13/R12/R4) dei rifiuti EER 191002, 191202 e 191203 in ingresso all'impianto;
- nell'introduzione di un nuovo rifiuto identificato con EER 150106 "Imballaggi in materiali misti" per sottoporlo, come gli altri rifiuti di imballaggi già autorizzati, all'operazione di recupero R13;
- nell'incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti che passa da 19.420 t a 19.480 t;
- nella diminuzione del quantitativo massimo giornaliero di rifiuti metallici da sottoporre all'operazione R4 che passa da 60 t/g a 50 t/g;
- nella rinuncia al recupero dei rifiuti metallici ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- nella ridefinizione delle aree d'impianto con l'individuazione di nuove aree di gestione rifiuti all'interno del sedime autorizzato e la possibilità di poter utilizzare, in maniera alternativa, alcune aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti anche al deposito dei rifiuti prodotti dal trattamento o al deposito EoW e il conseguente aggiornamento del layout impiantistico;

Considerato che il progetto di modifica, ascrivibile alle categorie progettuali di cui al p.to 8, lettera t) dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006, è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, conclusosi con D.D. regionale n. 6917 del 02.07.2025 che ha disposto l'esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale nel rispetto delle condizioni ambientali prescritte nella fase post operam, al fine del contenimento delle emissioni diffuse e acustiche;
Vista la nota prot. n. 172807 del 15.09.2025 con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo, ai sensi della L. n. 241/1990, e le note prot. n. 193931 del 15.10.2025 e 85336 del 30.03.2026 con le quali è stata convocata la Conferenza dei Servizi istruttoria;
Visti i verbali della Conferenza di Servizi le cui riunioni si sono tenute in data 02.12.2025 e 28.04.2026, i cui esiti sono stati trasmessi ai soggetti coinvolti nel procedimento con note prot. n. 236238 del 02.12.2025 e 107284 del 28.04.2026;
Viste le comunicazioni e i pareri acquisiti dalla Conferenza di Servizi, come di seguito indicati:

- Nota della Prefettura di Terni con la quale nomina il Rappresentante Unico delle Amministrazioni periferiche dello Stato, acquisita con prot. n. 198165 del 21.10.2025;
- Nota di AURI in materia di scarichi in pubblica fognatura, con cui conferma il parere espresso per l'autorizzazione di rinnovo, acquisita con prot. n. 205133 del 30.10.2025;
- Parere favorevole con prescrizioni della Sezione AUA, in materia di emissioni in atmosfera, prot. n. 235321 del 01.12.2025;
- Parere favorevole con prescrizioni dell'AURI, in materia di rifiuti, acquisito con prot. n. 235938 del 02.12.2026, successivamente aggiornato con nota acquisita con prot. n. 46500 del 17.02.2026;
- Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Terni in materia di impatto acustico, acquisito con prot. n. 240741 del 09.12.2025;
- Parere favorevole dell'Azienda USL Umbria 2, Dipartimento di Prevenzione, acquisito con prot. n. 106203 del 27.04.2026;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14/ter, comma 7 della legge n. 241/1990, viene acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato;
Visti gli esiti della Conferenza di Servizi, tenutasi nelle riunioni sopra richiamate, nella quale, considerato quanto manifestato dalle Amministrazioni presenti e nei pareri acquisiti, la stessa ha positivamente valutato l'istanza presentata, proponendone l'approvazione, nel rispetto di

specifiche condizioni e prescrizioni;
Visto che della convocazione della Conferenza di Servizi e del relativo esito ne è stata data informazione tramite pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Umbria;
Preso atto del calcolo della garanzia finanziaria di cui all'Allegato B della D.D. n. 5451 del 31.05.2018, trasmesso dal Gestore, con nota acquisita al prot. n. 247812 del 17.12.2025;
Visto l'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le specifiche condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'impianto, comprensivo anche delle condizioni e prescrizioni per la gestione dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, Parte IV, Titolo I, Capo IV), l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (D.Lgs. n. 152/2006 Parte III, Titolo IV), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.Lgs. n. 152/2006 Parte V, Titolo I), l'impatto acustico (art. 8 comma 4, della Legge n. 447/1995), aggiornato agli esiti della Conferenza di Servizi e che sostituisce quello allegato alla D.D. n. 644 del 23.01.2019;
Ritenuto, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, di dover approvare l'istanza e di procedere al rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica, nel rispetto degli elaborati progettuali e delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico, stabilendo altresì che, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 *l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali [...]*, il presente atto sostituisce:

- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico;

Preso atto dell'evidenza di pagamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 1655 del 23.12.2016, trasmesso dal Gestore in data 15.05.2026;
Dato atto che per gli effetti della D.D. 30 aprile 2026, n. 4258 "DGR n. 57/2026 e DGR n. 184/2026 – Assetti organizzativi di II livello. Conferimento degli incarichi delle Posizioni di Elevata Qualificazione ricomprese nella Direzione regionale "Governo del Territorio, ambiente, protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR" dalla data del 01.05.2026 la competenza sull'impianto in questione è attribuita alla Sezione Economia circolare e autorizzazioni ambientali in materia di rifiuti;
Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente
DETERMINA

1. di concludere positivamente il procedimento di modifica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. 644 del 23.01.2019, rilasciata dalla Regione Umbria, a favore della società Corigliano S.n.c. di Corigliano Rocco, partita IVA 01287680555, con sede legale ed operativa in Via della Miniera n. 9 nel comune di Terni, per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi;
2. di approvare e autorizzare la modifica, in conformità agli elaborati progettuali richiamati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Atto, che consiste:
 - nella cessazione dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso con conseguente eliminazione dei rifiuti EER 160104* e 160106;
 - nell'eliminazione dell'operazione di recupero R4 per i rifiuti EER 120101, 120102, 120103, 120104, 170403, 170404, 170406 e 170411;
 - nella cessazione del trattamento (R13/R12) dei RAEE pericolosi EER 160213* e 200135* e del RAEE non pericoloso EER 160216;
 - nella cessazione del trattamento (R13/R12/R4) dei rifiuti EER 191002, 191202 e

191203 in ingresso all'impianto;
- nell'introduzione di un nuovo rifiuto identificato con EER 150106 "Imballaggi in materiali misti" per sottoporlo, come gli altri rifiuti di imballaggi già autorizzati, all'operazione di recupero R13;
- nell'incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti che passa da 19.420 t a 19.480 t;
- nella diminuzione del quantitativo massimo giornaliero di rifiuti metallici da sottoporre all'operazione R4 che passa da 60 t/g a 50 t/g;
- nella rinuncia al recupero dei rifiuti metallici ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- nella ridefinizione delle aree d'impianto con l'individuazione di nuove aree di gestione rifiuti all'interno del sedime autorizzato e la possibilità di poter utilizzare, in maniera alternativa, alcune aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti anche al deposito dei rifiuti prodotti dal trattamento o al deposito EoW e il conseguente aggiornamento del layout impiantistico;

3. di dare atto che la presente Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sostituisce:
 a. l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 b. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 c. la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico;
4. porre obbligo altresì di:
 a. comunicare qualsiasi variazione societaria e della nomina del Responsabile Tecnico dell'impianto intervenga successivamente al rilascio del presente Atto autorizzativo;
 b. ottemperare alla normativa in materia di Prevenzione Incendi nell'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente Atto;
 c. di aggiornare entro 30 giorni dal ricevimento del presente Atto la polizza fidejussoria di cui al comma 11, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con l'importo e le modalità di cui alla sezione 3 dell'Allegato Tecnico;
5. di stabilire che la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi e non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
6. resta fermo il potere in materia igienico-sanitaria che le leggi vigenti attribuiscono al Sindaco e il rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
7. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati presso il Servizio Economia circolare – Sezione Autorizzazione Unica gestione rifiuti;
8. di trasmettere copia del presente atto al Gestore, al Comune di Terni, all'Azienda USL Umbria 2, all'AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, al Comando dei Vigili del Fuoco di Terni, ai Servizi regionali interessati e all'ARPA Umbria per i profili di competenza;
9. di pubblicare il presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati e nel sito istituzionale della Regione Umbria;
10. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
11. l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 02/07/2026

L'Istruttore
Laura Proietti Barsanti
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 02/07/2026

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Nicola Casagrande
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 02/07/2026

Il Dirigente
- Michele Cenci
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

Modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via della Miniera n. 9 nel comune di Terni, società Corigliano S.n.c. di Corigliano Rocco.

ALLEGATO TECNICO

SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ___ 2
I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ___ 2
II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ___ 3
SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE ___ 5
SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO 7
-G- prescrizioni generali- ___ 7
-R- rifiuti- ___ 8
-S- scarichi acque reflue- ___ 12
-E- emissioni in atmosfera- ___ 13
-A- emissioni acustiche- ___ 14

SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- Documenti allegati all'istanza (Prot. n. 167976 del 09.09.2025) costituiti da:
- Modello di domanda
- Scheda Richiedente
- Scheda Soci-Amministratori
- Schema per il calcolo della garanzia finanziaria
- Relazione tecnico-progettuale – 02.09.2025
- Tav. 01 Rev. 00 - Ubicazione impianto
- Tav. 02 Rev. 00 - CTR
- Tav. 03 Rev. 00 - Estratto mappa catastale
- Tav. 04 Rev. 00 - Estratto PRG
- Tav. 05 Rev. 00 - Planimetria di dettaglio dell'impianto
- Tav. 06 Rev. 00 - Planimetria generale – reti di raccolta acque reflue
- Tav. 07 Rev. 00 - Planimetria generale - viabilità

- Documenti allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 202441 del 27.10.2025) costituiti da:
- D.D. n. 644 del 23.01.2019

- Documenti allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 247812 del 17.12.2025) costituiti da:
- Scheda Soci-Amministratori
- Schema per il calcolo della garanzia finanziaria – Rev. 02
- Certificazione Regolamento UE 333/2011
- Certificazione Regolamento UE 715/2013
- Valutazione inquinamento acustico – 17.03.2025
- Relazione tecnico-progettuale Rev. 01 – 10.12.2025
- Tav. 01 Rev. 01 - Ubicazione impianto
- Tav. 02 Rev. 01 - CTR
- Tav. 03 Rev. 01 - Estratto mappa catastale
- Tav. 04 Rev. 01 - Estratto PRG
- Tav. 05 Rev. 01 - Planimetria di dettaglio dell'impianto
- Tav. 06 Rev. 01 - Planimetria generale – reti di raccolta acque reflue
- Tav. 07 Rev. 01 - Planimetria generale - viabilità

- Documenti allegati alle integrazioni all'istanza (Prot. n. 116833 del 13.05.2026) costituiti da:
- Relazione tecnico-progettuale Rev. 01 – 12.05.2026

II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La società Corigliano S.n.c. di Corigliano Rocco, P.IVA 01287680555, con sede legale ed operativa in Zona Fiori n. 19/L nel comune di Terni, di seguito indicata come *Il Gestore*, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dalla Regione Umbria con D.D. n. 644 del 23.01.2019.
Nell'impianto vengono svolte le attività di trattamento (operazioni di recupero R13-R12) di veicoli fuori uso, RAEE pericolosi e non pericolosi, rifiuti di cavi non pericolosi e la messa in riserva (operazione di recupero R13) di imballaggi di legno e di carta /cartone; viene inoltre svolto il recupero (operazioni R13-R12-R4) di rifiuti metallici con produzione di materiali metallici, ai sensi dell'art. 184-ter c. 2 del D.Lgs. 152/2006, in conformità ai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013.

La D.D. n. 644/2019 ha sostituito:
- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico.

Con l'istanza di variante dell'Autorizzazione Unica il Gestore ha richiesto la modifica per i seguenti aspetti:
a. la cessazione dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso svolte ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006, con conseguente eliminazione dei rifiuti EER 160104* e 160106;
b. l'eliminazione dell'operazione di recupero R4 per i rifiuti EER 120101, 120102, 120103, 120104, 170403, 170404, 170406 e 170411;
c. la cessazione del trattamento (R13/R12) dei RAEE pericolosi EER 160213* e 200135* e del RAEE non pericoloso EER 160216;
d. la cessazione del trattamento (R13/R12/R4) dei rifiuti EER 191002, 191202 e 191203 in ingresso all'impianto;
e. l'introduzione di un nuovo rifiuto identificato con EER 150106 "Imballaggi in materiali misti" per sottoporlo, come gli altri rifiuti di imballaggi già autorizzati, all'operazione di recupero R13 per un quantitativo massimo annuo di 60 t;
f. l'incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti che passa da 19.420 t a 19.480 t;
g. la diminuzione del quantitativo massimo giornaliero di rifiuti metallici da sottoporre all'operazione R4 che passa da 60 t/g a 50 t/g;
h. la rinuncia al recupero (R4) dei rifiuti metallici ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
i. la ridefinizione delle aree d'impianto con l'individuazione di nuove aree di gestione rifiuti all'interno del sedime autorizzato e la possibilità di poter utilizzare, in maniera alternativa, alcune aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti anche al deposito dei rifiuti prodotti dal trattamento o al deposito EoW e il conseguente aggiornamento del layout impiantistico.

L'intervento proposto, ascrivibile alle categorie progettuali di cui al p.to 8, lettera t) dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006, è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, conclusosi con D.D. regionale n. 6917 del 02.07.2025 che ha disposto l'esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale nel rispetto delle condizioni ambientali prescritte nella fase post operam, al fine del contenimento delle emissioni diffuse e acustiche.

Le modifiche progettuali non prevedono la realizzazione di opere, ne la modifica di quelle esistenti; l'individuazione di nuove aree di gestione rifiuti all'interno del sedime autorizzato comporterà

l'aggiornamento del layout impiantistico e pertanto l'elaborato "*Tav. 05 Rev. 01 - Planimetria di dettaglio dell'impianto*" andrà a sostituire l'elaborato "*Planimetria Tav. 2 – progetto*".

Con l'atto di modifica si procederà all'aggiornamento toponomastico dell'impianto e pertanto la sede legale ed operativa della società passerà da Zona Fiori 19/L a Via della Miniera n. 9 sempre nel comune di Terni.

Considerato che, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e conseguentemente l'Atto di modifica sostituirà:

- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'insediamento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico;

Le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico sostituiscono quelle approvate nell'Allegato Tecnico alla D.D. n. 644 del 23.01.2019 rilasciato dalla Regione Umbria.

SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE

Il complesso impiantistico, censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 85 particelle n. 759 e 428 del comune di Terni, dovrà essere conforme agli elaborati progettuali di cui alla Sez. 1 del presente allegato tecnico e alle condizioni e prescrizioni di cui alla presente sezione:

1. all'ingresso del complesso impiantistico dovrà essere posto un cartello di adeguate dimensioni con l'indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
2. il Gestore dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare le diverse sezioni impiantistiche presenti nell'insediamento di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
3. il Gestore dovrà effettuare la manutenzione nel tempo della barriera perimetrale esistente di protezione ambientale dell'impianto di recupero, realizzata con essenze arboree e/o schermature al fine di limitare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno;
4. l'impianto dovrà essere mantenuto distinto, in relazione alle attività di gestione autorizzate, nelle specifiche aree riportati negli elaborati progettuali presentati;
5. qualora le suddette aree non presentino più le idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza, non potranno essere utilizzati per la gestione dei rifiuti;
6. il Gestore dovrà mantenere in perfetta efficienza il sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso nonché di quelli prodotti e in uscita dall'impianto stesso e dei materiali prodotti;
7. le vie di circolazione all'interno dell'impianto dovranno essere situate e calcolate in modo tale che i mezzi di trasporto ed i pedoni possano utilizzarle in piena sicurezza, a tal fine si devono prevedere percorsi separati tra veicoli e pedoni e predisporre opportuna segnaletica (sia orizzontale che verticale) lungo le di accesso e i punti pericolosi;
8. la viabilità degli automezzi (carico/scarico) all'interno dell'impianto dovrà essere organizzata per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita e dovrà essere regolamentata la velocità;
9. dovranno essere adottati opportuni criteri di stoccaggio o di impilaggio temporaneo dei rifiuti assicurandone la stabilità in modo da evitare interferenze per caduta e per proiezioni di oggetti;
10. l'eventuale utilizzo di scaffalature per lo stoccaggio di rifiuti e/o deposito di materiali comporta per le stesse un ancoraggio a terra o a parete. Inoltre dovrà essere apposto e ben visibile un cartello indicante il peso massimo ammissibile per ogni ripiano;
11. le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti in relazione alla loro diversa natura dovranno essere dotate di idonea delimitazione al fine di mantenere puliti e liberi da ingombri i percorsi e le aree operative;
12. gli spazi attrezzati per ospitare gli impianti di trattamento dei rifiuti dovranno essere sufficientemente ampi per comprendere le differenti aree di lavoro e per evitare interferenze con le attività lavorative nelle immediate vicinanze;
13. le attrezzature di lavoro dovranno essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, registrata sull'apposito registro di controllo;
14. il Gestore dovrà eseguire gli interventi di progetto per rendere l'impianto conforme alle condizioni e prescrizioni stabilite con l'autorizzazione oggetto del presente procedimento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di modifica;
15. entro 30 giorni dal completamento degli interventi previsti in progetto, il Gestore dovrà trasmettere a questa Autorità competente, al Comune di Terni e all'Azienda Usl Umbria 2 – Dipartimento di Prevenzione, una relazione tecnica asseverata, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma di un tecnico abilitato e iscritto all'ordine o al collegio competente, attestante il rispetto degli elaborati progettuali e delle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto;

Per gli aspetti connessi alla Verifica di Assoggettabilità a VIA, si richiama il Gestore al rispetto di quanto stabilito dalla D.D. regionale n. 6917 del 02.07.2025, conclusiva del richiamato procedimento.

SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il complesso impiantistico dovrà essere gestito nel rispetto delle condizioni e prescrizioni generali (G) e delle condizioni e prescrizioni in materia di rifiuti (R) scarichi (S) emissioni in atmosfera (E) impatto acustico (A) di cui alla presente sezione 3:

-G- prescrizioni generali-

1. il Gestore dovrà gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi all'interno del sito consenta facilità di passaggio e di intervento in caso di incidente e/o soccorso;
2. il Gestore dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all'Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;
3. il Gestore dovrà garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso al sito da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo e che sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
4. il Gestore dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
5. il Gestore dovrà allestire all'interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti, da utilizzare per l'assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere stoccate in appositi contenitori di emergenza;
6. entro 60 giorni dalla notifica dell'Atto autorizzativo, il Gestore dovrà aggiornare, previa intesa con il Servizio Igiene Sanità Pubblica della Azienda USL competente per territorio, il Piano annuale di derattizzazione e disinfestazione;
7. per l'esercizio dell'attività il Gestore dovrà rispettare le disposizioni del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i.;
8. l'impianto dovrà essere dotato di un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso;
9. il Gestore dovrà garantire, almeno con cadenza settimanale, la costante pulizia dei piazzali e delle vie di transito, predisporre/aggiornare una procedura documentata per l'ispezione e la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree pavimentate al fine di garantire costantemente l'impermeabilità e della rete di captazione delle acque di dilavamento, da effettuare nel rispetto di apposita procedura interna;
10. l'area impiantistica dovrà essere munita di un impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24. Le immagini dovranno essere mantenute in memoria per almeno 7 giorni e messa a disposizione a semplice richiesta delle autorità di controllo;
11. nel caso di chiusura dell'impianto, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di disporre a carico del Gestore l'accertamento della qualità delle matrici ambientali, a cura e spese dello stesso, dovrà essere effettuata la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati o stoccati all'interno o all'esterno dell'impianto, lo svuotamento e la ripulitura di tutti i pozzetti a tenuta, la pulizia di tutte le superfici interne ed esterne dello stabilimento e quant'altro necessario al ripristino ambientale dell'area impiantistica utilizzata, ai fini della sua fruibilità in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
12. è fatto obbligo al Gestore in caso di emergenza ambientale di provvedere agli interventi di primo contenimento del danno ed attivarsi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte IV titolo V. È fatto altresì obbligo in caso di emergenza ambientale o in caso di incidenti di seguire le modalità e le procedure definite dal Piano di Emergenza;
13. il Gestore per l'esercizio dell'impianto sulla base dei criteri di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16.04.2018, modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018 e D.D. n. 5451 del 31.05.2018 dovrà prestare a favore della Regione Umbria – Corso Vannucci, 96 – P.IVA

01212820540 - C.F. 80000130544, la garanzia finanziaria per un importo complessivo pari ad € 219.175,00 con una delle seguenti modalità:

a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
b. polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli elenchi da questo pubblicati (IVASS);
c. reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 92 R 07601 03000 001035279239 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A.;

della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1. Le garanzie potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole garanzie dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Le garanzie, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a un anno dalla data di scadenza dell'autorizzazione; decorso tale termine devono intendersi automaticamente svincolate.

-R- rifiuti-

1. il Gestore potrà effettuare le **operazioni di recupero**, indicate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le attività, le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati:

Tabella A

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	QUANTITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO	TEMPO MASSIMO DI STOCCAGGIO	QUANTITATIVI MASSIMI ANNUI
150101	imballaggi in carta e cartone	R13	5 t	180 gg	60 t
150103	imballaggi in legno				60 t
150106	imballaggi in materiali misti				60 t
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13-R12	1.400 t		19.100 t R4 50 t/g
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi				
100210	scaglie di laminazione	R13-R12-R4			
150104	imballaggi metallici				
160116	serbatoi per gas liquido				
160117	metalli ferrosi				
170405	ferro e acciaio				
191202(*)	metalli ferrosi				
200140	metallo				
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi				
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi				

170403	piombo	R13-R12	100 t		
170404	zinco				
170406	stagno				
100299	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)	R13-R12-R4			
100899	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
120199	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
160118	metalli non ferrosi				
160122	componenti non specificati altrimenti (componenti metalliche e motori)				
170401	rame, bronzo, ottone				
170402	alluminio				
170407	metalli misti				
191203(*)	metalli non ferrosi				
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13-R12	10 t		100 t
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		4 t		100 t
200136	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135				

(*) rifiuti derivanti dalle attività di recupero svolte all'interno dell'impianto

2. il Gestore potrà accettare presso l'impianto i rifiuti di cui alla tabella A provenienti da:
 a. i rifiuti urbani da centri di raccolta, raccolta differenziata, concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e per i rifiuti di cui all'art. 183, c. 1, lett. b-ter p.to 2) dalla attività di cui all'Allegato L-quinquies parte IV D.Lgs. 152/2006 e da privati;
 b. gli altri rifiuti da industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, da impianti di trattamento rifiuti e da privati;
3. i rifiuti individuati con EER 100299, 100899 e 120199 dovranno essere limitati esclusivamente ai cascami di lavorazione;
4. i RAEE accettati in impianto dovranno essere limitati esclusivamente ai raggruppamenti 2 e 4 di cui all'Allegato 1 del D.M. 40/2023;
5. relativamente all'accettazione dei rifiuti presso l'impianto, il Gestore entro 60 giorni dalla notifica provvedimento autorizzativo, dovrà aggiornare e trasmettere alla Regione Umbria una procedura operativa contenete i seguenti elementi:
 a. la verifica del rifiuto in ingresso al fine di accertare la compatibilità con le modalità di trattamento dell'impianto e con l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
 b. i rifiuti classificabili con codici residuali "99" potranno essere accettati solo se al formulario di identificazione sarà allegata una scheda nella quale vengano descritti la tipologia, le caratteristiche del rifiuto ed il processo di provenienza;
 c. la determinazione della massa dei rifiuti;
 d. il controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;
 e. il controllo radiometrico, come previsto dal D.Lgs. 31.07.2020 n. 101;
 f. garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso (procedure di registrazione, utilizzo di database, registrazione delle movimentazioni) durante tutte le fasi di recupero svolte all'interno dell'insediamento. Le registrazioni dovranno essere preferibilmente integrate con il registro di carico e scarico, in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni singolo carico di rifiuto in ingresso;

g. qualora il rifiuto conferito non risulta conforme, il carico dovrà essere respinto indicando le necessarie motivazioni sul formulario di trasporto e dovrà esserne data comunicazione al Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA);

6. per la verifica di radioattività sui rifiuti metallici e Raee, il Gestore è tenuto ad aggiornare e trasmettere all'Autorità Competente, alla Prefettura e ad ARPA Umbria, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento autorizzativo, un sistema di gestione aziendale, basato su procedure e istruzioni tecniche scritte, approvate da un esperto qualificato per le parti di competenza, con le relative registrazioni, soggetto a periodica verifica da parte dell'esperto qualificato stesso, che attesta l'avvenuta sorveglianza sui singoli carichi anche se non di volta in volta. Nella procedura dovrà essere identificato il personale, adeguatamente formato, che effettua materialmente le misure di sorveglianza;
7. **messa in riserva R13** rifiuti di imballaggi di carta/cartone, misti e di legno: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere stoccati in messa in riserva nelle aree preposte. I rifiuti non potranno subire alcun trattamento e/o cernita e dovranno essere inviati presso impianto terzi autorizzati alle successive operazioni di recupero;
8. **operazioni di recupero R13-R12** RAEE: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere prelevati dall'area di messa in riserva ed immessi nel ciclo di recupero;
9. l'impianto per la gestione dei RAEE dovrà essere organizzato nel seguente modo:
 a. area di conferimento e di stoccaggio dei rifiuti in ingresso l'impianto;
 b. area di messa in sicurezza;
 c. area di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
 d. area di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
 e. area di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
 f. area di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi a smaltimento;
10. durante le operazioni di carico e scarico dovranno essere adottati criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse, al fine di non subire danneggiamenti che passano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
11. nella gestione dei RAEE all'interno dell'impianto il Gestore dovrà:
 a. scegliere idonee apparecchiature di sollevamento;
 b. rimuovere eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 c. assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili;
 d. utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
12. i RAEE da sottoporre a recupero dovranno essere caratterizzati e separati per singola tipologia, al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento;
13. l'attività di stoccaggio dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste al punto 3 dell'Allegato VII del D.lgs. 49/2014;
14. nell'area di stoccaggio le apparecchiature dismesse dovranno essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
15. l'impianto dovrà essere dotato di bilance per misurare il peso dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
16. l'attività di messa in sicurezza dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste al punto 4 dell'allegato VII del D.Lgs. 49/2014;
17. l'attività di recupero R12 dovrà consistere nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi in loco e/o presso altri impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente;
18. lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti dovrà essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;

19. i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
20. **operazioni di recupero R13-R12** rifiuti di cavi: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa in riserva ed immessi nel ciclo di recupero nelle aree preposte; l'operazione di R12 dovrà consistere nell'attività di separazione della parte metallica dal rivestimento plastico, attraverso la spellacavi, necessaria a rendere i rifiuti pronti per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi in loco e/o presso altri impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente;
21. **operazioni di recupero R13-R12** rifiuti metallici: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di messa in riserva ed immessi nel ciclo di recupero nelle preposte aree; l'operazione di R12 dovrà consistere nell'attività di selezione e cernita, necessaria a rendere i rifiuti pronti per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi in loco e/o presso altri impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente;
22. **operazione di recupero R4** rifiuti metallici: i rifiuti dovranno essere sottoposti a recupero nelle apposite aree. Non è ammessa la cessazione di qualifica di rifiuto nel passaggio produttore/altro detentore, senza che i rifiuti siano sottoposti alle procedure autorizzate nel presente atto;
23. **al fine della cessazione della qualifica di rifiuto** per i materiali metallici ottenuti dall'operazione di recupero R4, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore dovrà effettuare l'attività di recupero secondo le modalità previste nel presente atto e dovrà seguire le procedure previste dal Regolamento 333/2011/UE e dal Regolamento 715/2013/UE;
24. **modalità di stoccaggio:**
 a. i rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e gestiti in deposito temporaneo. La messa in riserva dei rifiuti dovrà essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto e non comprometterne il successivo recupero;
 b. i rifiuti dovranno essere stoccati per categorie omogenee e dovranno essere contraddistinti dal relativo codice EER;
25. il Gestore, durante lo scarico dei rifiuti, dovrà effettuare un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente conferiti presso impianti autorizzati;
26. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti secondo le seguenti modalità:
 a. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metricubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito non può avere durata superiore ad un anno;
 b. i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 c. nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
27. i rifiuti prodotti, diversi da quelli di cui al punto precedente, dovranno essere gestiti in deposito temporaneo, come definito all'art. 183, comma 1, lettera bb) della parte IV del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità previste dall'art. 185-bis del medesimo decreto;
28. è fatto obbligo di conferire i rifiuti gestiti in messa in riserva ad imprese autorizzate alle operazioni di recupero. Il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito il conferimento di rifiuti ricevuti in R13 ad altri impianti in R13 per una sola volta ed ai soli fini delle operazioni da R1 a R12;

29. il Gestore dovrà accertare preventivamente che i soggetti a cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento e/o recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
30. lo stoccaggio, la movimentazione e il recupero dei rifiuti dovranno avvenire in modo tale da evitare contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali;
31. per i rifiuti urbani accettati presso l'impianto il Gestore è tenuto a compilare con frequenza annuale la Scheda Impianti "Recupero" dell'applicativo O.R.So indicando i seguenti dati:
 a. Sezione RIFIUTI
 - quantità e tipologia dei rifiuti in ingresso nell'anno di riferimento;
 - quantità e tipologia dei rifiuti trattati nell'anno di riferimento e relativa operazione di trattamento;
 - quantità e tipologia dei rifiuti in uscita nell'anno di riferimento.
 b. Sezione SCHEDA ANNUALE
 - Rese di selezione
 - Recupero di materia
 c. Per i soli rifiuti in ingresso conferiti direttamente da utenze domestiche, l'informazione dovrà essere corredata di un file excel contenente le seguenti informazioni:
 - Anno
 - Codice Conferitore (contatore conferitori)
 - Comune Conferitore
 - Provincia Conferitore
 - Regione Conferitore
 - EER
 - Quantitativo (kg)
 - Operazione di gestione

Tabella 1 - Format per la trasmissione dei dati relativi ai conferimenti da utenze domestiche

ANNO	Codice Conferitore	Comune Conferitore	Provincia Conferitore	Regione Conferitore	EER	Quantitativo (kg)	Operazione di gestione

Si ricorda al Gestore che dovrà adempiere alle disposizioni previste dal Decreto 4 aprile n. 59 Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

-S- scarichi acque reflue-

1. Per quanto riguarda **lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali con presenza di sostanze pericolose** *Oli minerali persistenti e Idrocarburi di origine petrolifera persistenti*, provenienti dall'insediamento, costituite dall'unione delle acque reflue di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte, delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili e permeabili scoperte e delle acque meteoriche dei tetti, il Gestore dovrà:
 a. rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006, per lo **scarico in pubblica fognatura**;
 b. mantenere accessibili ed ispezionabili i pozzetti esistenti a monte dell'innesto nella pubblica fognatura, indicati nella relativa planimetria come pozzetti fiscali e di campionamento;
 c. adottare tutte le misure necessarie onde evitare un inquinamento anche temporaneo. Il responsabile dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a darne comunicazione a questa Autorità competente, al Gestore unico e a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto al gestore. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione anche ad ARPA Umbria. Nel caso vi siano

riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si dovrà provvedere a dare debita comunicazione direttamente anche alla U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio;

d. garantire l'accessibilità per il campionamento ed il controllo oltre che agli organi di controllo, anche al Gestore del Servizio Idrico Integrato che è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni ed i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
e. richiedere nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, qualora intervengano variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
f. trasmettere il certificato analitico dello scarico, riferito ai prelievi effettuati presso i pozzetti fiscali e di campionamento indicato negli elaborati, all'AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, entro novanta giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione e trasmetterlo altresì, con cadenza annuale dallo stesso rilascio, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs. 152/2006;
g. in nessun caso conseguire il rispetto dei valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
h. prima dell'immissione in fognatura delle acque reflue di dilavamento provenienti dall'impianto di trattamento, dovrà essere installato idoneo misuratore di portata o contalitri. Tale strumentazione dovrà essere installata in posizione di facile accesso, protetta dal gelo e funzionante 24 ore su 24. In caso di suo malfunzionamento sia data immediata comunicazione al gestore del S.I.I.;

2. si prende atto dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dai servizi igienici che in quanto assimilati agli scarichi di **acque reflue domestiche**, ai sensi della D.G.R. 1024/2018 non necessita della dichiarazione di assimilazione e dell'autorizzazione allo scarico;
3. di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate a seguito:
 a. di emanazione di nuove disposizioni regionali/nazionali;
 b. dei risultati delle misure effettuate;
 c. di variazioni quali-quantitative delle materie prime e rifiuti utilizzati;
 d. del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

-E- emissioni in atmosfera-

1. il Gestore per la **registrazione dei controlli analitici alle emissioni**, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, il Gestore è tenuto alla corretta tenuta del registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/2006, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20.01.1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
2. ai fini della captazione ed abbattimento delle emissioni inquinanti provenienti dalle attività di taglio ossiacetilenico e con smerigliatrice di superfici metalliche, il Gestore dovrà utilizzare un dispositivo dotato di filtro assoluto HEPA con efficienza di filtrazione H13 (ex UNI EN 1822) o comunque superiori a 99,5%;
3. il Gestore entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento autorizzativo, dovrà aggiornare procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
4. gli interventi relativi alle attività di manutenzione di cui al precedente punto, dovranno essere annotati nel registro dei controlli – Foglio C, ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
5. il **contenimento delle emissioni diffuse di polveri**, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato anche mediante:

a. adozione di velocità inferiori a 10 km/h per i mezzi circolanti all'interno dell'impianto;
b. mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzate alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;

6. si evidenzia che nell'eventualità ci siano ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione residente nel territorio circostante l'impianto, il Gestore dovrà effettuare uno studio di impatto olfattivo, mediante simulazione di dispersione e definire eventuali misure di mitigazione, redatto in conformità alla D.G.R. n. 947 del 23.09.2025;
7. di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate a seguito:
 a. di emanazione dei decreti previsti all'art. 271, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 b. di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 152/2006;
 c. dei risultati delle misure effettuate;
 d. di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
 e. del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

-A- emissioni acustiche-

1. entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di modifica dell'autorizzazione, il Gestore dovrà trasmettere a questa Autorità Competente e al Comune di Terni una relazione di valutazione dell'impatto acustico ambientale derivante dall'attività, redatta da un tecnico competente in materia acustica;
2. il Gestore, in fase di esercizio dell'impianto, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17.00, relativamente alle emissioni acustiche dovrà rispettare i **limiti assoluti e differenziali d'immissione** imposti dalla zonizzazione acustica locale e dalle disposizioni vigenti. I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere conservati presso l'azienda a disposizione degli Enti di controllo;
3. qualora si riscontrassero **superamenti dei valori limite** interessati, il Gestore dovrà mettere in atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità;
4. il Gestore nell'esercizio dell'attività dovrà attuare ogni precauzione tecnica e gestionale al fine di ridurre al minimo le emissioni di rumore;
5. Il Gestore dovrà aggiornare la valutazione di impatto acustico dell'impianto in caso di sostanziale modifica o installazione di nuovi impianti.

Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR
Servizio Economia circolare
Sezione Economia circolare e autorizzazioni ambientali in materia di rifiuti

Corigliano Rocco Snc
coriglianoroccosnc@pec.it

Comune di Terni
comune.terni@postacert.umbria.it

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Terni
com.prev.terni@cert.vigilfuoco.it

AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico
auri@postacert.umbria.it

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2
aslumbria2@postacert.umbria.it
Dipartimento di Prevenzione

ARPA Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria
protocollo@cert.arpa.umbria.it
Dipartimento territoriale Umbria Sud

Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici
Sezione AUA

e p.c. Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo
protocollo.prefpg@pec.interno.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 208 – società Corigliano S.n.c. di Corigliano Rocco – Istanza di modifica dell'Autorizzazione di cui alla D.D. n. 644/2019 (rif. Pratica n. 52/2025/AUR). Trasmissione DD n. 6592/2026.

NICOLA CASAGRANDE
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
02.07.2026 18:24:28 CEST

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale e conservato nel sistema di protocollo della Regione Umbria

In riferimento al procedimento e alla normativa di cui in oggetto, si trasmette la Determinazione Dirigenziale n. 6592 del 02.07.2026, unitamente all'Allegato Tecnico.

Distinti saluti.

lpb

FIRMATO DIGITALMENTE
Nicola Casagrande

Allegati alla nota:

- Allegato_Tecnico_DD 6592_2026 (DG_0026677_2026)

- DD n. 6592 del 02.07.2026 (DG_0026678_2026.pdf)

Responsabile Nicola Casagrande
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Telefono: 075 504 6395
Indirizzo PEC :direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale e conservato nel sistema di protocollo della Regione Umbria

Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 2026-0151717

Da **REGIONE UMBRIA** <direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it>

A **Corigliano Rocco Snc** <coriglianoroccosnc@pec.it>, **Comune di Terni** <comune.terni@postacert.umbria.it>, **Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Terni** <com.prev.terni@cert.vigilfuoco.it>, **AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico** <auri@postacert.umbria.it>, **Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2** <aslumbria2@postacert.umbria.it>, **ARPA Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria** <protocollo@cert.arpa.umbria.it>, **Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo** <protocollo.prefpg@pec.interno.it>

Data giovedì 2 luglio 2026 - 19:20

NR_033063_2026.pdf
DG_0026678_2026.pdf.p7m
DG_0026677_2026.pdf